

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

INTERCENTER

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 18 del 12/01/2023 BOLOGNA

Proposta: DIC/2023/21 del 12/01/2023

Struttura proponente: INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI
TELEMATICI

Oggetto: DETERMINA AUMENTO QUINTO D'OBBLIGO DEGLI ACCORDI QUADRO PER
LA FORNITURA DI TEST RAPIDI PER LA RICERCA QUALITATIVA
DELL'ANTIGENE SPECIFICO DI SARS-COV-2 PER LE AZIENDE SANITARIE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - AREA SPESA COMUNE

Firmatario: CANDIDA GOVONI in qualità di Responsabile di area di lavoro dirigenziale

**Responsabile del
procedimento:** Felicia Ilgrande

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'Informazione" e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 293/2004 di attivazione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Intercent-ER;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2163/2004 "Approvazione di norme organizzative relative all'avvio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, ex L.R. n. 11/2004", come modificata dalle deliberazioni n. 1389/2009, n. 2191/2010 e n. 1353/2014";
- n. 426 del 21/03/2022 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai direttori generali e ai direttori di Agenzia";

Viste inoltre le seguenti determinazioni del Direttore di Intercent-ER:

- n. 265/2016 recante "Modifiche al Regolamento di Organizzazione di Intercent-ER", approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1825/2016 e successivamente modificata con deliberazione n. 29/2018;
- n. 410/2017 recante "Recepimento degli artt. 5, 7, e 12 della delibera di giunta regionale n. 468/2017 e modifica del regolamento di organizzazione di Intercent-ER" e ss.mm.ii.;
- n. 154/2022 "Riorganizzazione dell'Agenzia Intercent-ER, conferimento incarichi dirigenziali e proroga delle posizioni organizzative";

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione";
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 111/2022 avente ad oggetto "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. 80/2021";
- la determinazione n. 2335/2022 avente ad oggetto "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022";

Vista la determina di aggiudicazione n. 625 del 15/11/2022 e la determina di esecuzione in via d'urgenza n. 644 del 22/11/2022;

Visto l'Accordo Quadro per la fornitura di test rapidi per la ricerca qualitativa dell'antigene specifico di Sars-Cov-2 per le aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna stipulato per l'importo massimo spendibile di euro 1.339.000,00, IVA esclusa con i due operatori:

- Società A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L. (RSPIC.2022.276 23/12/2022);
- Società QUIDEL ITALY S.R.L (RSPIC.2023.11 del 10/01/2023;

Preso atto che:

- la fornitura è destinata alle Aziende sanitarie della Regione Emilia - Romagna ed in particolare a: AOU di

Bologna - AUSL di Reggio Emilia - AUSL di Modena - AUSL di Piacenza ed AUSL di Parma.

- il Fornitore potrà, comunque, accettare OdF da altre Aziende Sanitarie purché nel limite dell'importo massimo spendibile tenuto conto dell'eventuale aumento del quinto d'obbligo.
- che gli ordinativi di fornitura, nel loro complesso, non possono superare il 100% dell'importo massimo spendibile di € 1.339.000,00, eventualmente aumentato di un quinto ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
- che le singole Aziende sanitarie contraenti possono staccare OdF indistintamente da uno dei due operatori aggiudicatari sulla base del prodotto che più risponde alle proprie esigenze;

Tenuto conto che:

- è pervenuta dall'AUSL di Bologna (non ricompresa tra le principali destinatarie della fornitura) la richiesta di approvvigionarsi di test rapidi per la ricerca qualitativa dell'antigene specifico di Sars-Cov-2;
- l'importo massimo spendibile di € 1.339.000,00, IVA esclusa, è in corso di esaurimento ancor prima della scadenza prevista del 22/11/2023, con un'erosione complessiva del 94,14;
- l'art. 4 comma 6 dell'Accordo Quadro in oggetto prevede che nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata del predetto Accordo Quadro, sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto, nei termini posti dall'art. 106 comma 12 D.lgs. 50/2016;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, opportuno richiedere un aumento del 20% (venti per cento) delle prestazioni contrattuali, alle Società A.MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L. e QUIDEL ITALY S.R.L per un importo pari ad euro 267.800,00 (IVA esclusa);

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate

1. di disporre un aumento del 20% (venti per cento) delle prestazioni contrattuali dell'Accordo Quadro per la fornitura di test rapidi per la ricerca qualitativa dell'antigene specifico di SARS-CoV-2 per le Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna, per un importo pari ad euro 267.800,00 (IVA esclusa);
2. di comunicare il presente atto ai due operatori economici con i quali si è stipulato l'accordo quadro:
 - Società A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L. (RSPIC.2022.276 23/12/2022);
 - Società QUIDEL ITALY S.R.L (RSPIC.2023.11 del 10/01/2023);
3. di dare atto che gli ordinativi di fornitura, nel loro complesso, non possono superare il 100% dell'importo massimo spendibile così aumentato del quinto ex art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
4. che le singole Aziende sanitarie contraenti possono staccare OdF indistintamente da uno dei due operatori aggiudicatari sulla base del prodotto che più risponde alle proprie esigenze;
5. di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 29 del D.lgs. n. 50 del 2016 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione

della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del
d.lgs. n. 33 del 2013.

LA RESPONSABILE DI AREA

(D.ssa Candida Govoni)